



COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE 3

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZI AL TERRITORIO

N. 45 del 11/03/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RICOGNITORIA DEI TITOLI CONCESSORI DEMANIALI CON SCADENZA PROROGATA EX LEGE AL 1 GENNAIO 2034



II RESPONSABILE
NAVARRA ROSARIO

a cura della Ragioneria

Esecutivo il

Emesso mandato n. il

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RICOGNITORIA DEI TITOLI CONCESSORI DEMANIALI CON SCADENZA PROROGATA EX LEGE AL 1 GENNAIO 2034

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

Visto L'art. 1 comma 18 del D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito dalla L. 26.02.2010, n. 25 che ha disciplinato la proroga fino al 31.12.2015 delle Concessioni Demaniali vigenti al 30.12.2009, aventi finalità turistico ricreative;

Visto L'art. 34-duodecies del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2012, n. 221 che ha posticipato al 31.12.2020 il termine per la proroga previsto dall'art. 1, comma 18, del D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito dalla L. 26.02.2010, n. 25, per le concessioni demaniali aventi finalità turistico – ricreative e per quelle destinate alla nautica da diporto;

Visto L'art. 1 del comma 547 della L. 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che ha apportato ulteriori modifiche al testo dell'art. 1, comma 18, del D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito dalla L. 26.02.2010, n. 25, inserendo le parole “demaniali marittimi” le seguenti “lacuali e fluviali” e dopo le parole “turistico ricreative” le seguenti: “e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto”;

Visto L'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed in particolare il comma 246 che ha stabilito: “i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzano manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia previsto all'articolo 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Considerato altresì che:

- con il D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 si è attuato il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli altri Enti locali in attuazione del Capo I della L. 15.3.1997 n. 59. In particolare ai sensi dell'art. 105 del richiamato decreto 112/98 “(...) sono conferite alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale(...)”;
- la Regione Toscana, in attuazione dell'art. 4 della L. 15.3.1997 n. 59, con L. R. Toscana 1.12.1998 n. 88 ha attribuito ai Comuni le funzioni concernenti “le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale” già esercitate dall'Autorità marittima in regime convenzionale con la Regione Toscana;
- questo Comune in virtù delle pregresse disposizioni ex lege ha preso atto dell'intervenuta proroga all'anno 2020 delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico – ricreative in corso di validità alla data del 30/12/2009, nel rispetto di quanto ivi indicato;

- l'art. 24, comma 3 septies del decreto Enti Locali (DL n° 113 del 24/6/2016) convertito, con modifiche, in legge n° 160 del 07/08/2016, prevede che: "nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25";

- l'art. 1 comma n° 682, della Legge n° 145/2018, pubblicata sulla GU del 31/12/2018, prevede che: "Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale";

- l'art. 1 comma n° 683, della Legge n° 145/2018, pubblicata sulla GU del 31/12/2018, prevede che: "Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale";

- l'art. 1 comma n° 684, della Legge n° 145/2018, pubblicata sulla GU del 31/12/2018, prevede che: "Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità turistico ricreative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge";

- con delibera n° 346 del 18/03/2019 successivamente riformulata con delibera n. 711 del 27/05/2019 la Giunta Regionale Toscana ha adottato le linee guida per disciplinare la nuova scadenza dettata dal legislatore. In particolare ha disposto che: "si ritiene opportuno che il Comune notifichi al concessionario la nuova durata della concessione "ai sensi dei commi 682 e segg. dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018, n.145" determinando il ricalcolo del valore della concessione con riferimento alla nuova scadenza al 1° gennaio 2034 e di conseguenza l'importo dovuto all'Erario per l'imposta di registro da effettuare entro venti giorni;

- il concessionario manifesterà la volontà di formalizzare la rideterminazione di durata pagando l'imposta di registro e comunicando al Comune l'opzione per la formalizzazione scegliendo tra:

1. la semplice annotazione della nuova durata sul titolo concessorio;
2. un atto ricognitivo, costituente atto aggiuntivo al titolo concessorio.

Visto:

- Le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento d'esecuzione.
- Il D.P.R. n. 616/1977.
- La legge n. 494/1993, successive modificazioni ed integrazioni.
- Il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998, afferente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione della Legge n. 59/1997.
- La legge regionale n. 88 del 01/12/1998.
- Il Testo Unico Enti Locali approvato con Dlgs 267/2000;
- Il dlgs n° 59/2010;
- La Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n° 6105/2010;
- la Circolare del Segretario Generale in ordine ai controlli interni degli atti;
- La Legge Regionale n° 31/2016;
- La delibera di Giunta Regionale Toscana n° 544/2016;
- La delibera di Giunta Regionale Toscana n° 346/2019 successivamente riformulata con delibera n. 711 del 27/05/2019;

Dato atto che i provvedimenti legislativi e regionali richiamati in narrativa non sono stati impugnati dagli Enti e/o Organi di competenza ne dichiarati illegittimi, fermo restando comunque l'obbligatorietà di inserire una clausola secondo la quale il singolo concessionario verrà informato della possibilità per il Comune di attivare il procedimento per il ritiro dell'atto in sede di autotutela laddove sopravvenga una sentenza della Corte di Giustizia Europea che dichiari la previsione nazionale di estensione della durata della Concessione Demaniale confliggente con il diritto comunitario e le cui statuizioni attuali non consentono alcuna possibilità di mantenere il titolo;

Per quanto sopra esposto,

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO** del disposto dei commi 682, 683 e 684 dell'art. 1 Legge n° 145/2018 e, pertanto, le concessioni demaniali marittime di cui all'allegato elenco annesso al presente atto sotto la lettera "A" avranno scadenza al 31/12/2033 compreso;
- 2) **DI STABILIRE CHE:** la nuova scadenza sarà perfezionata mediante comunicazione da parte del concessionario di voler beneficiare del disposto di cui ai commi 682, 683 e 684 dell'art. 1 Legge n° 145/2018 a cui dovrà essere allegato modello F23 (allegato al presente dispositivo) attestante il versamento dell'imposta di registro pari al 2% del canone 2019 moltiplicato 15 (quindici) (imposta minima € 200,00) che dovrà essere prodotto alla fine della stagione balneare stabilita al 30 settembre 2020;

- 3) **DARE ATTO** dell'obbligatorietà di inserire una clausola secondo la quale il singolo concessionario verrà informato della possibilità per il Comune di attivare il procedimento per il ritiro dell'atto in sede di autotutela laddove sopravvenga una sentenza della Corte di Giustizia Europea che dichiari la previsione nazionale di estensione della durata della Concessione Demaniale confliggente con il diritto comunitario e le cui statuizioni attuali non consentono alcuna possibilità di mantenere il titolo;
- 4) **DI RENDERE NOTO CHE** tenuto conto del numero elevato di soggetti interessati, il presente provvedimento verrà pubblicato, per la notifica agli interessati, all'albo pretorio del Comune di Marciana Marina, sul sito istituzionale dell'Ente ed all'albo pretorio della Capitaneria di Porto di Portoferraio e dell'Uff. Locale Marittimo di Marciana Marina anche al fine di eventuali osservazioni e/o contributi;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Geom. Rosario NAVARRA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rosario Navarra", written over the typed name.

DETERMINAZIONE N. 45 del 11/03/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE RICOGNITORIA DEI TITOLI CONCESSORI DEMANIALI CON SCADENZA PROROGATA EX LEGE AL 1 GENNAIO 2034

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Marciana Marina, 11/03/2020



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
NAVARRA ROSARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Navarra Rosario', written over the printed name.

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Marciana Marina,